

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2023

247/2023/R/EEL

CRITERI E CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 210

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1253^a riunione del 6 giugno 2023

VISTI:

- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito anche: D.lgs. 210/21);
- la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2022, 2022/C 80/01, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 393/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 393/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 dicembre 2022, 685/2022/R/eel (di seguito: TIDE).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 18 del D.lgs. 210/21 prevede l'introduzione nell'architettura del mercato elettrico italiano di un nuovo sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico (di seguito: sistema di approvvigionamento a termine della

capacità di stoccaggio elettrico), da affiancare ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e della capacità;

- nel dettaglio, l'articolo 18 del D.lgs. 210/21 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
 - a) il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Terna), in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione sottopone all'approvazione del Ministro della Transizione ecologica – attualmente Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – (di seguito anche: Ministro), sentita l'Autorità, una proposta di progressione temporale del fabbisogno della capacità di stoccaggio, articolato su base geografica e sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno. Detta proposta è definita:
 - i. con la finalità di ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, di favorirne l'integrazione nei mercati e di assicurare la maggiore flessibilità del sistema;
 - ii. tenendo conto dei fabbisogni già individuati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima o PNIEC, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile, in particolare fonti rinnovabili non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio;
 - b) l'Autorità definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabora e presenta al Ministro, per la relativa approvazione, una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento a lungo termine della capacità di stoccaggio (di seguito: disciplina), basato su aste concorrenziali, trasparenti e non discriminatorie svolte da Terna e fondato sui seguenti principi generali:
 - i. minimizzazione degli oneri per i clienti finali;
 - ii. approvvigionamento di capacità di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacità;
 - iii. approvvigionamento effettuato secondo criteri di neutralità tecnologica nel rispetto di requisiti tecnici definiti da Terna, in funzione delle finalità di cui alla precedente lettera a) e delle esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
 - iv. in esito alle aste, è riconosciuto ai titolari della capacità di stoccaggio aggiudicata il diritto a ricevere una remunerazione annua per l'intero orizzonte di consegna, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile detta capacità a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia e dei servizi connessi;
 - v. l'aggiudicazione in esito alle aste è subordinata al rilascio di apposite garanzie;
 - c) ai sensi del comma 7 del D.lgs. 210/21, l'Autorità stabilisce:
 - i. i criteri di aggiudicazione della capacità di stoccaggio, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi delle diverse tecnologie, nonché di un'equa remunerazione del capitale investito;
 - ii. le modalità di copertura dei costi di approvvigionamento della capacità di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali;

- iii. le condizioni e le modalità per lo sviluppo della capacità di stoccaggio direttamente da parte di Terna, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacità di stoccaggio necessaria, fermo restando che Terna non potrà gestire la capacità realizzata;
 - iv. le condizioni in base alle quali la capacità di stoccaggio aggiudicata è resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma centralizzata gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME), nonché i criteri e le condizioni per l'organizzazione della piattaforma medesima;
 - v. le modalità di utilizzo della capacità di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso aggregatori;
- d) l'attuazione della misura è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il documento per la consultazione 393/2022/R/eel, l'Autorità ha formulato una proposta organica in merito al funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico, fornendo i propri orientamenti in merito a:
 - a) i criteri e le condizioni per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico da parte di Terna; a tal proposito, sono stati specificati:
 - i. i criteri e le condizioni per la definizione da parte di Terna dei contratti standard di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico (di seguito: contratti standard), illustrando le modalità per la determinazione dei parametri contrattuali standard e delineando i diritti e gli obblighi degli assegnatari dei contratti standard;
 - ii. i criteri per l'organizzazione e la gestione di un sistema di garanzie da prestare per la partecipazione al meccanismo e di penali da applicare in caso di inadempimento contrattuale;
 - iii. i criteri per il disegno delle procedure concorsuali attraverso le quali Terna procederà alla selezione dei sottoscrittori dei contratti standard, descrivendo i requisiti di partecipazione, la definizione dei fabbisogni e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni, nonché le regole per la selezione delle offerte e per la formazione del prezzo;
 - iv. gli obblighi di trasparenza posti in capo a Terna;
 - v. la relazione del meccanismo con il mercato della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
 - b) i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità di stoccaggio nei mercati dell'energia; a questo proposito, sono state indicate:
 - i. le modalità di definizione dei prodotti di *time shifting* da parte di Terna;
 - ii. le modalità di negoziazione dei medesimi prodotti, illustrando i criteri per l'organizzazione da parte del GME della relativa piattaforma di scambio, nonché i diritti e gli obblighi ad essi associati;

- c) i criteri e le condizioni per la determinazione del corrispettivo a copertura dell'onere netto derivante dal sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico;
- d) i criteri e le condizioni per lo sviluppo della capacità di stoccaggio elettrico direttamente da parte di Terna;
- il meccanismo di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico delineato nel documento per la consultazione 393/2022/R/eel può, in estrema sintesi, essere descritto nei seguenti termini:
 - a) Terna approvvigiona capacità di stoccaggio elettrico tramite procedure concorsuali e stipula con gli assegnatari contratti standard che tengono conto delle caratteristiche tecniche di ciascuna tecnologia; ove le tecnologie siano significativamente diverse per uno o più parametri caratterizzanti, Terna svolge aste separate per dette tecnologie; a fronte del premio definito in esito alle procedure concorsuali, la capacità di stoccaggio contrattualizzata è resa disponibile agli operatori di mercato, per essere utilizzata sui mercati dell'energia, e a Terna, sul mercato per il servizio del dispacciamento (di seguito: MSD);
 - b) ai fini dell'utilizzo sui mercati dell'energia, Terna emette i prodotti di *time shifting*, costruiti sfruttando, su base zonale, il *pool* delle risorse contrattualizzate; detti prodotti sono venduti su una piattaforma gestita dal GME, con aste competitive, e i proventi sono destinati alla riduzione dell'onere del meccanismo; a valle dell'esercizio dei prodotti di *time shifting* da parte degli operatori di mercato, Terna ripartisce i programmi definiti in esito ai mercati dell'energia su ciascuna risorsa di accumulo, attraverso un algoritmo dedicato;
 - c) la capacità di stoccaggio contrattualizzata è resa disponibile sul MSD a prezzi amministrati ed è esclusa la possibilità che i margini siano trattenuti dall'utente del dispacciamento associato a ciascuna risorsa di accumulo contrattualizzata, che è il responsabile degli sbilanciamenti della risorsa medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in generale, il documento per la consultazione 393/2022/R/eel ha registrato un buon livello di consenso sulla maggior parte delle proposte formulate dall'Autorità;
- le principali proposte e osservazioni avanzate dagli operatori nell'ambito della citata consultazione sono di seguito riassunte:
 - a) alcuni operatori hanno suggerito che lo studio sulle tecnologie di riferimento sia condotto da un soggetto terzo, invece che da Terna; analogo commento è stato presentato con riferimento alla relazione sulla carenza di offerte da parte di investitori terzi nelle procedure concorsuali;
 - b) una parte dei partecipanti alla consultazione ha proposto che tra i parametri contrattuali siano considerati anche il numero di cicli di carica e scarica dello stoccaggio e il potenziale degrado nelle prestazioni dello stoccaggio dovuto al numero di cicli effettuati;

- c) Terna ha consigliato di distinguere le tipologie di procedure esclusivamente sulla base dell'orizzonte di pianificazione, invece che in funzione della specifica tecnologia di riferimento;
- d) alcuni operatori hanno richiesto che il premio massimo di ciascuna procedura concorsuale sia definito in base ai costi della tecnologia di riferimento ammessa alla partecipazione;
- e) alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la possibilità di estendere il contratto standard oltre la fine del periodo di consegna dovrebbe essere un diritto esercitabile su base volontaria dall'assegnatario oppure essere concordato; ove l'estensione fosse una facoltà di Terna, il meccanismo di estensione del contratto dovrebbe essere noto *ex ante*;
- f) alcuni operatori ritengono distortiva la proposta dell'Autorità in merito all'obbligo di offerta della capacità contrattualizzata sul MSD a prezzi amministrati e propongono soluzioni alternative, tra cui un meccanismo di *sharing* dei margini ottenuti dalla capacità contrattualizzata sul mercato medesimo;
- g) data la natura delle obbligazioni contrattuali, Terna ha suggerito che il sistema di garanzie sia basato su garanzie individuali, escludendo fondi mutualistici;
- h) per evitare comportamenti opportunistici durante il periodo di consegna, Terna ha evidenziato l'opportunità di parametrare il sistema di penali al premio massimo, in luogo del premio annuo effettivamente ricevuto dalla capacità contrattualizzata;
- i) alcuni operatori hanno richiesto di evitare che le violazioni contrattuali possano implicare la risoluzione anticipata del contratto o di limitare le fattispecie per le quali sia prevista detta conseguenza;
- j) alcuni partecipanti alla consultazione hanno richiesto che la nuova capacità di stoccaggio non autorizzata possa partecipare al meccanismo;
- k) alcuni operatori hanno espresso una preferenza per l'organizzazione di procedure competitive in cui le aree siano tra loro interconnesse;
- l) per alcuni operatori le eventuali extra-prestazioni dovrebbero poter essere liberamente offerte sui mercati;
- m) una parte dei partecipanti alla consultazione ha espresso la propria preferenza per procedure concorsuali caratterizzate da un meccanismo di formazione del prezzo basato sul premio marginale, mentre altri, tra cui Terna, suggeriscono l'adozione del metodo *pay as bid*, per tenere conto delle potenziali differenze, in termini di costi, tra i diversi progetti che partecipano alle procedure;
- n) Terna ha evidenziato che la partecipazione della capacità esistente nella fornitura di prodotti di *time shifting* potrebbe deprezzare il prodotto e, al contempo, richiederebbe un complesso sistema di priorità in caso di domanda inferiore all'offerta;
- o) è stata sottolineata la necessità di associare ai prodotti di *time shifting* alcuni vincoli all'utilizzo, quali, ad esempio, il massimo numero di cicli all'interno di uno specifico arco temporale o lo stato iniziale e finale di carica;

- p) Terna ha segnalato che, se i diritti associati ai prodotti di *time shifting* sono considerati stabili, in specifici casi rischiano di distorcere il normale funzionamento dei mercati a pronti;
- q) è stato sottolineato che, in relazione alla ripartizione dell'onere netto del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico, i meccanismi alternativi proposti dall'Autorità andrebbero valutati con attenzione, anche alla luce della disponibilità dei dati necessari;
- r) con riferimento allo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna, la maggior parte degli operatori ha manifestato contrarietà rispetto a tale eventualità e, tra l'altro, ha richiesto maggiori garanzie circa la ripetizione delle aste;
- in merito allo svolgimento da parte di Terna dello studio sulle tecnologie di riferimento (cfr. osservazione di cui alla lettera a)), le criticità che sono state evidenziate nella consultazione possono essere mitigate in misura significativa, imponendo a Terna elevati standard di trasparenza e prevedendo il coinvolgimento degli operatori nell'ambito dello sviluppo dello studio attraverso lo strumento della consultazione pubblica;
 - la lista dei parametri contrattuali (cfr. osservazione di cui alla lettera b)) può essere estesa da Terna in sede di definizione degli schemi contrattuali, attingendo dalle informazioni che emergeranno nell'ambito dello studio sulle tecnologie di riferimento;
 - in presenza di tecnologie contraddistinte da parametri tecnici significativamente differenti, la distinzione delle procedure concorsuali esclusivamente sulla base del periodo di pianificazione (cfr. osservazione di cui alla lettera c)) richiederebbe la predisposizione di contratti standard semplificati adatti a più tecnologie, che potrebbero, da una parte, aumentare la rischiosità per i partecipanti e, dall'altra parte, incentivare fenomeni di azzardo morale;
 - la proposta dell'Autorità in merito alla definizione dei premi massimi (cfr. osservazione di cui alla lettera d)) è finalizzata a preservare il principio di neutralità tecnologica in caso di aste separate riservate a specifiche tecnologie di stoccaggio elettrico;
 - l'estensione di contratti caratterizzati da periodi di consegna particolarmente elevati (cfr. osservazione di cui alla lettera e)), mediante l'accordo tra le parti, può consentire al sistema di continuare a usufruire della risorsa approvvigionata;
 - al fine di preservare l'efficienza della partecipazione della capacità contrattualizzata al MSD (cfr. osservazione di cui alla lettera f)), è necessario, da un lato, prevenire distorsioni al processo di formazione dei prezzi, che potrebbero essere indotte dalla definizione di prezzi di offerta amministrati, e, dall'altro lato, limitare potenziali fenomeni di sovra-remunerazione della capacità contrattualizzata, così da minimizzare l'onere netto del meccanismo a carico del consumatore finale;
 - la durata presumibilmente prolungata dei contratti standard di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico potrebbe rendere complessa la gestione di soglie rigide di inadempimento oltre le quali prevedere la risoluzione contrattuale da parte di Terna (cfr. osservazione di cui alla lettera i));

- la partecipazione alle procedure concorsuali di capacità di stoccaggio elettrico non autorizzata (cfr. osservazione di cui alla lettera j)) potrebbe incentivare fenomeni di azzardo morale e selezione avversa;
- l'organizzazione di procedure competitive in cui le aree siano tra loro isolate (cfr. osservazione di cui alla lettera k)) può semplificare l'avvio del meccanismo senza pregiudicare l'efficienza e l'efficacia, nel caso in cui i fabbisogni delle diverse aree siano determinati tramite un processo di ottimizzazione che preveda il pieno utilizzo dei limiti di transito tra le stesse;
- la difficoltà nel gestire la separazione delle prestazioni non contrattualizzate da quelle che sono soggette ai vincoli contrattuali rende preferibile che Terna disciplini un meccanismo di valorizzazione delle eventuali maggiori prestazioni che possono essere rese dal singolo stoccaggio, in modo tale che, applicando criteri convenzionali, l'impegno contrattuale verso il sistema comprenda anche le prestazioni aggiuntive (cfr. osservazione di cui alla lettera l));
- come si evince anche dalle informazioni preliminari emerse nell'ambito della consultazione, i progetti di stoccaggio elettrico possono essere caratterizzati da strutture di costo sensibilmente differenti; in questi casi, l'adozione del meccanismo dell'asta discriminatoria (c.d. *pay as bid*) è preferibile dal punto di vista della riduzione dell'onere complessivo per l'insieme dei consumatori (cfr. osservazione di cui alla lettera m));
- la lista dei parametri e dei vincoli relativi all'esercizio dei prodotti di *time shifting* (cfr. osservazione di cui alla lettera o)) può essere integrata da Terna in sede di definizione dei contratti standard di *time shifting*, tenendo conto delle informazioni emerse nell'ambito dello studio sulle tecnologie di riferimento e della consultazione dei citati schemi contrattuali;
- la *firmness* dei prodotti di *time shifting* (cfr. osservazione di cui alla lettera p)) è fondata sul meccanismo di *pooling* delle risorse descritto nel documento per la consultazione 393/2022/R/eel ed è preservata da Terna mediante l'opportuna ripartizione della capacità contrattualizzata di stoccaggio nei diversi prodotti caratterizzati da periodi di validità decrescenti, tenendo conto non solo delle attese di disponibilità delle risorse, ma anche dell'esigenza di mantenere una quota della capacità per un suo esercizio sul MSD;
- con il TIDE, del quale è stato consultato lo schema di articolato, verranno definite nuove classificazioni delle unità ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari e del ridispacciamento, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2025.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- lo Stato italiano ha avviato il processo di pre-notifica della misura alla Commissione Europea, ai fini della verifica della conformità del meccanismo alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i criteri e le condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico di cui all'articolo 18 del D.lgs. 210/21, confermando l'impostazione generale illustrata nel documento per la consultazione 393/2022/R/eel, fatte salve le modifiche e integrazioni di seguito descritte;
- alla luce anche degli elementi emersi nell'ambito della sopra citata consultazione:
 - a) prevedere che, in relazione ai contratti standard per la capacità contrattualizzata caratterizzata da vita utile superiore al periodo di consegna, Terna, nell'ambito della disciplina, possa stabilire che, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, possa essere proposta alla controparte contrattuale l'estensione del periodo di applicazione degli obblighi contrattuali e la revisione del premio in funzione del grado di ammortamento e delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'impianto, al fine di garantire al sistema, previo accordo fra le parti, di continuare a usufruire della risorsa approvvigionata;
 - b) stabilire che, per evitare distorsioni del segnale di prezzo sul MSD e agevolare una gestione efficiente della capacità contrattualizzata, limitando al contempo fenomeni di sovra-remunerazione della capacità medesima, gli utenti del dispacciamento titolari della capacità di stoccaggio contrattualizzata possano:
 - i. presentare liberamente offerte sul MSD all'interno di un collare di prezzo caratterizzato da un prezzo massimo a salire e un prezzo minimo a scendere la cui metodologia di determinazione sarà definita da Terna nell'ambito della disciplina;
 - ii. trattenere una parte dei margini di contribuzione ottenuti sul MSD (incluse le piattaforme europee di negoziazione di risorse di dispacciamento), con la previsione che il resto sia destinato da Terna alla riduzione dell'onere netto del meccanismo;
 - c) in presenza di tecnologie di riferimento che si differenziano in modo significativo, prevedere, rispetto all'orientamento espresso in sede di consultazione, che Terna possa godere di maggiore flessibilità nella definizione dei contratti standard, per tenere conto dei possibili esiti dello studio sulle tecnologie di riferimento e dell'evoluzione tecnologica; tuttavia, ove le tecnologie di riferimento si differenzino in modo significativo almeno rispetto a entrambi i parametri temporali (vita utile e tempo di realizzazione), si stabilisce che, data la rilevante disomogeneità tecnologica, Terna definisca contratti standard distinti rispondenti alle specifiche caratteristiche tecniche di ciascuna delle menzionate tecnologie e riservi la partecipazione alle relative procedure alle tecnologie di riferimento associate a ciascun contratto standard;
 - d) recepire le proposte di Terna sul sistema di garanzie, riconoscendole la facoltà – in luogo della previsione dell'obbligo - di costituire un fondo di garanzia mutualistico;
 - e) accogliere le proposte di Terna in relazione al sistema di penali, stabilendo che le stesse siano definite almeno in funzione del premio massimo applicato alla

- specifica tecnologia di riferimento cui attiene l'inadempimento (invece che in base al premio annuo effettivamente ricevuto dalla capacità contrattualizzata), con l'obiettivo di contrastare condotte opportunistiche;
- f) riconoscere a Terna la facoltà – in luogo dell'obbligo - di definire soglie di violazione degli obblighi contrattuali oltre le quali si configuri l'inadempimento definitivo e il cui superamento implichi la risoluzione contrattuale;
 - g) stabilire che, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico da parte di Terna, la valorizzazione delle offerte selezionate sia basata sul meccanismo dell'asta discriminatoria (c.d. *pay as bid*), in modo tale da tenere conto della potenziale disomogeneità dei progetti che saranno presentati dai partecipanti alle procedure concorsuali;
 - h) prevedere che il corrispettivo a copertura dell'onere netto derivante dal sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio elettrico sia applicato agli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione dell'energia elettrica prelevata, in coerenza con le attuali modalità di applicazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS e nelle more di eventuali revisioni di tali modalità a seguito dell'adozione del TIDE;
 - i) consentire a Terna, in una prima fase di applicazione della misura, di adottare un meccanismo di selezione delle offerte ad aree isolate, definendo i fabbisogni associati alle diverse aree con un processo di ottimizzazione che preveda il pieno utilizzo dei limiti di transito tra le stesse;
- rinviare a valle di ulteriori approfondimenti l'eventuale partecipazione della capacità esistente di stoccaggio elettrico alla fornitura di prodotti di *time shifting* e la definizione dei criteri per lo sviluppo diretto da parte di Terna della capacità di stoccaggio elettrico;
 - prevedere che la metodologia di determinazione dei valori massimi dei premi che possono essere offerti nell'ambito delle procedure concorsuali gestite da Terna sia definita con successivo provvedimento;
 - esplicitare che la classificazione delle unità di stoccaggio di cui al presente provvedimento, ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari e del ridispacciamento, sarà oggetto di completa definizione nel TIDE, ivi incluse le relative forme di aggregazione.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- integrare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11, al fine di garantire che il fabbisogno di adeguatezza da approvvigionare per il tramite del mercato della capacità o la relativa offerta di capacità scontino il contributo fornito dalle risorse di stoccaggio contrattualizzate mediante il sistema di cui al presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci nei confronti di Terna e del GME dalla data di pubblicazione dello stesso, ai fini dello svolgimento

delle attività precedenti all’attuazione della misura, che, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del D.lgs. 210/21, è subordinata all’approvazione della Commissione europea

DELIBERA

1. di approvare il documento “Criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210”, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di integrare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11 nei termini di seguito indicati:
 - all’Articolo 10, comma 10.11, lettera c), dopo il punto ii) è aggiunto il seguente punto:
“iii) del contributo all’adeguatezza della capacità di stoccaggio elettrico approvvigionata mediante il sistema di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210”;
3. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci nei confronti di Terna e del GME dalla data dello stesso, ai fini dello svolgimento delle attività precedenti all’attuazione della misura, che, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del D.lgs. 210/21, è subordinata all’approvazione della Commissione europea;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, alla società Terna S.p.A. ed alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

6 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini